



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

I N D I C E

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione del gruppo di lavoro

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 6 - Modulazione del fondo

Art. 7 - Fondo per l'innovazione

Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 9 - Suddivisione in lotti

Art. 10 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 11 - Calcolo del Fondo per lavori

Art. 12 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Disciplina delle varianti

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 16 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 17 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 18 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 19 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 20 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 21 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 22 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 23 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 24 - Principi in materia di valutazione

Art. 25 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 26 - Coincidenza di funzioni

Art. 27 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 28 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 29 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 30 - Conclusione di singole operazioni

Art. 31 - Liquidazione - limiti

Art. 32 - Informazione e confronto

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria



Premesse

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, tenuto conto del vigente Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». (GU n.111 del 15-5-2018).

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 è oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dei incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*) del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

CAPO I Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluiscce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010¹.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

¹ Art. 16. Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.



Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) «CODICE», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
- B) «PROGETTO»: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- C) «RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO» (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP di cui al D.Lgs. 50/2016² viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- D) «DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»: il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
- E) «DIRETTORE DEI LAVORI»: è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità.
- F) «PROGETTISTA»: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- G) «COLLABORATORI INTERNI»: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- H) «COLLAUDATORE»: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- I) «GRUPPO DI LAVORO»: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di:
 - 1) responsabile unico del procedimento (RUP);
 - 2) soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - 3) soggetti che, nei contratti relativi ai lavori, effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice ;
 - 4) soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - 5) soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - 6) soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - 7) soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - 8) soggetti incaricati del collaudo statico;
 - 9) soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - 10) i collaboratori dei suddetti soggetti.

² I compiti e le funzioni del RUP sono definiti dall'Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalle Linee Guida Anac n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, di cui alla Delibera n. 1007 del 11/10/2017.



- J) «LAVORO»: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- K) «FONDO»: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 per lavori, servizi e forniture
- L) «FONDO PER FUNZIONI TECNICHE» (FF): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo) per lavori, servizi e forniture.

Art. 3

Costituzione del gruppo di lavoro

1. L’ente, in relazione alla propria organizzazione, ove possibile, individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopralluogo. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente o responsabile competente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Destinatari

1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 1. responsabile unico del procedimento (RUP)³;
 2. soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 3. soggetti che, nei contratti relativi ai lavori, effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice⁴;

³ I compiti e le funzioni del RUP sono definiti dall’Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalle Linee Guida Anac n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.

⁴ Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.



4. soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
5. soggetti incaricati della direzione dei lavori;
6. soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
7. soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
8. soggetti incaricati del collaudo statico;
9. soggetti incaricati della verifica di conformità;
10. i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7

Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- a. beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- b. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- c. attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- d. svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 8

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori oggetto di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici (Art. 36, co. 2, lett. a);
- d) gli acquisti di beni e servizi oggetto di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici (Art. 36, co. 2, lett. a);
- e) i lavori di importo inferiore o pari a euro 10.000;
- f) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore o pari a euro 10.000;



Art. 9

Suddizione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 10

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore ad un mezzo dell'incentivo previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 11

Calcolo del Fondo per lavori

1. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).
2. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Art. 12

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

1. L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.
2. Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:
3. FFsingolo(i) = (FF anno x / ΣC anno x) * C(i);

Dove:

- FFsingolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)
- FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1
- ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8
- C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 11.

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori di importo unitario stimato inferiore a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.



3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Codice dei contratti.

Art. 14
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 15
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione		Percentuale
1	Appr. Progetto Responsabile unico del procedimento (50%) e collaboratori (50%)	45%
2	Programmazione della spesa per investimenti	10%
3	Verifica preventiva della progettazione	10%
4	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10%
5	Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	20%
6	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5%
	Totale	100,00%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 16
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- Per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 30.000,00 euro, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
- In attesa dell'adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.
- In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.



Art. 17

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 18

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016, comprensiva del Fondo per l'innovazione, è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a. da 10.001 a 40.000: 2%; (a seconda dell'opzione di cui agli artt. 13 e 16);
 - b. da 40.001 alla soglia comunitaria: 1,6%;
 - c. oltre la soglia comunitaria: 1%.
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo **in misura inversa all'importo** dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 19

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento. La ripartizione della spesa viene effettuata, prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Prestazione	Percentuale
1	Appr. Progetto Responsabile unico del procedimento (50%) e collaboratori (50%)	50%
2	Programmazione della spesa	10%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%
4	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	20%
		Totale
		100,00%

CAPO IV



Norme comuni

Art. 21

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 22

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 23

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b. della completezza della funzione svolta;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso, se dovuto, al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 25

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Potrà non essere corrisposto alcun incentivo qualora, durante le procedure per l'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura e/o in fase di predisposizione e controllo del bando, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti all'inerzia od inattività direttamente imputabili al personale incaricato.
2. Qualora si verifichino incrementi dei tempi o dei costi in fase di esecuzione o realizzazione di un lavoro, un servizio o una fornitura, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito al personale incaricato delle relative fasi o attività potrà essere ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente:



Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

3. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6.

Art. 26

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 27

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 28

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 29

Liquidazione dell'incentivo (lavori, servizi e forniture)

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, accompagnata da specifica attestazione delle funzioni svolte da ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, secondo le modalità che saranno definite con atto del Segretario Comunale, di concerto con i Responsabili d'Area.
2. La proposta presentata dal RUP contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene entro la scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte, secondo le tempistiche che saranno definite con atto del Segretario Comunale, di concerto con i Responsabili d'Area.
5. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.



Art. 30
Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - g. per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - h. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 31
Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 32
Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta, ove previsto per legge, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 33
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.